

A che scopo?

Ripensare il diritto canonico per riformare la Chiesa

In uno «Studio del mese» pubblicato su questa rivista in occasione del centenario del primo *Codice di diritto canonico*, Helmut Pree ha messo sapientemente in luce alcuni elementi di una «crisi di identità» della canonistica contemporanea.¹

Forse non tutti condividono questa impressione problematica, ma non si può negare che negli ultimi anni si sono presentate diverse occasioni d'incertezza che hanno coinvolto non solo la canonistica, ma il diritto canonico come tale e persino il legislatore. Sullo sfondo permane il grande tema del difficile rapporto fra teologia e diritto, che si svolge in termini accademici, ancora privi di conseguenze pratiche.²

Dal 2010 si sono però susseguiti innumerevoli interventi normativi, di maggiore e minore importanza, che hanno contribuito a dare l'impressione che il diritto canonico non sia più in grado d'assolvere la sua funzione pratica.³ Certe soluzioni normative sono apparse all'improvviso, senza essere precedute da un sufficiente dibattito scientifico e per lo più la canonistica è rimasta assente sia dai processi di revisione più impegnativi sia dagli interventi assunti in sede locale: in molti casi questa assenza non è dipesa dalla supposta negligenza della canonistica, ma dalla posizione marginale che essa ha assunto nella vita della Chiesa cattolica.

Se si assume uno sguardo retrospettivo, non si può non convenire che l'intera cultura giuridica occidentale è ancora in credito rispetto alla canonistica classica. Nessun giurista contemporaneo che voglia comprendere il senso del proprio lavoro può trascurare gli istituti canonistici, ma è un dato di fatto che egli può certamente sopravvivere – e persino con molta efficienza – se ignora il diritto canonico contemporaneo.

Questa sensazione di inutilità si è fatta strada anche nella compagine ecclesiale, che sembra non avere bisogno di un diritto solido nei principi e nella prassi, preferendogli – nel migliore dei casi – soluzioni dettate dalla teologia morale se non perfino dalla psicologia.

La progressiva irrilevanza del diritto canonico nella vita della Chiesa si riflette anche in una sua sempre minore influenza nei sistemi giuridici statali, che sono nati e si sono strutturati in termini dialettici, se non oppositivi, rispetto all'istituzione ecclesiale. La Chiesa ha troppo spesso erroneamente utilizzato il «millenario diritto canonico» come ultimo baluardo della difesa cattolica verso i grandi processi di cambiamento sociale che hanno influenzato la storia dell'umanità.

Il diritto come un freno

La promulgazione del *Codice* del 1917 non ha arginato gli effetti nega-

tivi di una tendenza conservatrice che è stata peraltro travolta con una velocità inaudita per i tempi della Chiesa, che dopo solo 40 anni ha già avvertito l'esigenza di cambiare. Questa necessità è stata una pretesa e non solo una conseguenza del rinnovamento stabilito col concilio Vaticano II, che resta l'evento storico fondativo di una diversa comprensione del travagliato rapporto fra teologia e diritto e di una nuova comprensione dei fondamenti giuridici della Chiesa cattolica romana, ma solo se si ha il coraggio di vederlo nel più grande contesto dei «segni dei tempi» di cui parlava papa Giovanni XXIII.

Le riforme codiciali del 1983 e del 1990 rappresentano in questo senso solo un primo passo in avanti di un percorso non ancora completato, e adesso ulteriormente sfidato dal «cambiamento d'epoca» che stiamo vivendo.

Davanti alla necessità di cambiare, la canonistica in genere assume un atteggiamento prevenuto. Salvo rare eccezioni, non accompagna i cambiamenti, e anche la gerarchia usa il diritto come un freno anziché come un'opportunità per vivificare la Chiesa rendendola più fedele al Vangelo.

Va anche osservato che, se dal punto di vista ecclesiale i «nuovi Codici» permettono d'apprezzare alcune novità positive in termini di riforma del diritto della Chiesa, dal punto di vista della scienza giuridica essi

Con un metodo di ampio raggio

Credo d'aver dato prova, in tempi non sospetti, del mio apprezzamento per l'idea già in passato espressa da Pierluigi Consorti sull'opportunità di una riforma del diritto canonico che non partisse dal «centro», procedendo in senso «verticale», ma coinvolgesse tutti gli operatori ecclesiali, ponendola al servizio di ogni genere di umana «periferia» (nelle più svariate accezioni, «esistenziali», oltre che «geografiche»). Non posso, quindi, non condividere la tesi di Consorti che afferma che di ciò dovremmo davvero farci carico, in quanto canonisti (ed ecclesiastici), come e più di altri studiosi della fenomenologia giuridica.

Ricordo che un compianto mio allievo, Edoardo Dieni, troppo presto scomparso, scrisse a suo tempo che il nostro atteggiamento non dovrebbe essere quello di chi si erge come «una rocca sull'onda», bensì quello di chi si sforza nel rivenire «una riva d'approdo cui tendere e sulla quale cercare riparo dai venti e dalle maree, sempre più forti, di un secolo tecnologico». Solo così potremo essere in grado di rispondere alle sollecitazioni di una «Chiesa di popolo», attenta alla «santificazione del quotidiano» e a un rinnovato rapporto tra evangelizzazione e inculturazione, in un tempo in cui i *media* si prestano a una incrementale e accelerata diffusione delle contrapposte retoriche della rabbia e della paura.

La dialettica (più che le contrapposizioni) è creativa

Mi permetto, tuttavia, di nutrire maggiore fiducia, rispetto a quanto traspare dalle parole di Consorti, sulla possibilità che ciò si realizzi. Anzitutto eviterei di drammatizzare in modo troppo acceso la dialettica tra i «fedeli a un papa o a un altro»: come, del resto, ammette lo stesso Consorti, la conflittualità interna alla Chiesa non è infrequente nella storia e sarebbe un errore negarle qualsiasi valenza creativa.

Pertanto, le espressioni più o meno accentuate e polarizzate, registrabili all'interno o *a latere* del dibattito che, pure su queste pagine (cf. *Regno-att.* 18,2021,568 e 20,2021, 637), hanno visto anche me nel ruolo di protagonista, credo possano e debbano essere lette come esplicative della tensione che, perennemente e in generale, affiora fra i sostenitori di una *reformatio* improntata alla continuità e i propugnatori di una *restitutio* attenta ai «segni dei tempi» conciliari, e quindi marcata da un atteggiamento di rottura col più recente passato.

Sono indotto a propendere per questo avviso proprio dall'ultimo intervento di Geraldina Boni, di cui – come Consorti – non posso non apprezzare i rilievi da un punto di vi-

sta tecnico, così come il tono, pacato e disteso. Nel riprendere alcune espressioni del maestro della canonista bolognese, Giuseppe Dalla Torre, avevo sottolineato, nel contesto del dibattito di cui ho prima detto, il «garbo» – per come si esprime un altro suo allievo, Paolo Cavana – con il quale egli manifestava «una qualche presa di distanza non tanto dagli intenti riformatori del[l'attuale] pontificato, largamente condivisi dall'autore, quanto dalle modalità con cui questi sono stati talora perseguiti».

In quel «garbo» non avevo ravvisato una semplice clausola di stile, quanto l'intento di offrire un'indicazione di metodo, e cioè di come accostarsi alle tematiche affrontate con «pazienza», non disgiunta, però, dalla «forza rinnovatrice» e dal «piglio» necessario a «rimuovere i sedimenti del passato», secondo le parole impiegate anche da Dalla Torre.

È mia ferma convinzione che, ove si faccia tesoro delle indicazioni di metodo fornite dall'illustre maestro, sarà più agevole ottenere tutta la collaborazione necessaria per l'avanzamento della riforma del diritto della Chiesa, così fervidamente auspicata da Consorti, e non solo da parte dei colleghi che vantano ascendenze afferenti all'italica «scuola canonistica laica» – dei quali pure Consorti non trascura di evocare alcune opere e iniziative – ma anche tra i docenti delle istituzioni ecclesiastiche di alta cultura.

A parte Helmut Pree, docente emerito della Facoltà di teologia di Monaco – dal cui intervento prende spunto lo stesso Consorti – è sufficiente qui rammentare, fra i tanti, gli estensori del *Diccionario General de Derecho Canónico* (curato dall'Università di Navarra), gli organizzatori degli *Essener Gespräche*, presso l'Accademia cattolica di Wolfsburg, o, fuori dell'Europa, coloro che in seno all'Università cattolica di Washington DC hanno raccolto il legato dei preziosi insegnamenti di Stephan Kuttner.

Parafrasando, infine, quanto ripreso nello scritto di uno stimato collega dalla *Dichiarazione di Marrakesh* sull'inclusione di coloro che La Pira qualificava «diversamente credenti», mi spingerei sino ad affermare che sono a portata di mano disponibilità preziose, anche interreligiose, così da non potere esimerci dal fruirne, per una apertura dell'ordinamento della Chiesa, senza indulgere a contrapposizioni fuorvianti e, men che mai, ad «amnesie selettive».¹

Salvatore Berlingò

¹ A. FUCCILLO, «A un anno dalla *Dichiarazione di Marrakech. Sfida culturale e giuridica*», in *L'Osservatore romano*, 8.1.2017, 7.

appaiono un frutto ancora acerbo, in quanto ignorano i progressi che essa ha fatto negli ultimi secoli. Fatta eccezione per la grande riforma del sistema beneficiale, gli istituti principali sono rimasti ancorati al passato. L'o-

pera di Cesare Beccaria non finì all'Indice per caso. La pena di morte è stata finalmente ripudiata, ma molto resta ancora da fare.

Non voglio essere frainteso: non dico che il diritto canonico non deb-

ba essere diverso dai diritti secolari. La Chiesa non è uno stato e il suo diritto ha una funzione strumentale alla salvezza delle anime che gli stati non perseguitano, perciò certe differenze sono persino auspicabili. È pe-

rò ragionevole domandarsi se il diritto canonico contemporaneo possa legittimamente disconoscere principi di civiltà giuridica come la dignità e l'uguaglianza di tutte le persone, senza distinzioni di sesso e di stato, la separazione dei poteri, il principio di legalità penale.

La permanenza di regole discriminatorie che non hanno nulla a che fare col diritto divino, e forse persino lo contraddicono, dovrebbe suscitare un dibattito interno alla canonistica volto a superare rigidità storicamente determinate. Una resistenza al cambiamento si potrebbe giustificare a fronte del conseguimento di ottimi risultati, ma non davanti al fallimento di regole e procedure che ci consengono una realtà scoraggiante.

Una parte della responsabilità di questa situazione si può collegare alla fatica applicativa dei principi e delle leggi conciliari, che interessa tanti aspetti della vita della Chiesa e non solo la parte giuridica. Bisogna però ammettere che i progressi fatti dalla scienza teologica postconciliare non sono stati compensati da un'analogia rinnovata visione giuridica: questo ha ulteriormente distanziato teologia e canonistica. La prima si è arricchita di una riflessione laica e femminile che non ha trovato corrispondenza nel campo giuridico, il quale resta prevalentemente clericale e maschile.

Lontano dalla vita concreta, eppure...

Il caso delle violenze

Lo spirito conciliare degli ultimi pontefici – da Giovanni Paolo II a Francesco, con modalità ovviamente molto diverse fra loro – ha impresso alla Chiesa un volto nuovo, dialogante al suo interno e col mondo che la circonda, che non sembra avere coinvolto a pieno né i canonisti né i pratici del diritto canonico. La «crisi di identità» della canonistica accademica si vede nella sua incapacità di sviluppare una riflessione *de iure condendo*; la crisi della canonistica pratica si vede nell'incapacità di trovare soluzioni condivise ai problemi che impegnano la Chiesa. Mi limito a dare dei *flash*: riforma del processo matrimoniale,⁴

caso Bose, monasteri di clausura femminili, riforma liturgica, scandali economici, violenze sessuali e abusi di potere.

La fatica del diritto canonico emerge in modo speciale dall'ultima cosiddetta riforma del diritto penale: dopo decenni di riflessione è stato partorito un topolino, accolto da riflessioni esplicative di carattere parentico, e pochi hanno avuto il coraggio di dire che il diritto penale canonico del terzo millennio è poco più che una «permanenza sociologica», dato che il potere di punire (che nessuno contesta) si scontra con l'*effettiva* perdita di potere giurisdizionale.

Risuonano così le parole che Italo Svevo ha messo in bocca a Zeno Saltini, che cercava le cause dei suoi mali di coscienza: «M'ero arrabbiato col diritto canonico che mi pareva tanto lontano dalla vita».⁵

La distanza del diritto canonico dalla vita concreta è apparsa, se possibile, con maggiore evidenza in occasione dell'emersione pubblica di violenze sessuali, di abusi di potere e di coscienza, che in precedenza lo stesso diritto canonico aveva dolosamente fatto passare sotto silenzio. Questioni che sono state affrontate tardi, e male. Le regole – almeno, dal 2010 – adesso ci sono, ma i pochi che le conoscono non sono in grado di applicarle, facendo emergere una carenza culturale che è stata ben spiegata da Benigno e Lavenia,⁶ i quali notano – con acume scientifico – che non siamo di fronte a una carenza di giustizia, quanto all'epigono di una cultura teologico-giuridica che si è sviluppata lungo i secoli.

Un altro scenario drammatico è rappresentato dall'inosservanza dei principi e delle norme che reggono l'amministrazione dei beni ecclesiastici. Le riforme varate da papa Francesco si scontrano con l'assenza di competenze economiche sufficientemente diffuse, tale da impedire d'incidere efficacemente su una struttura ferma all'impostazione immobiliare della Roma imperiale. Questa struttura continua a fondarsi sul primato del vescovo di Roma, che in origine si sviluppava sulla base di un potere pri-

maziale destinato a risolvere le controversie, per lo più dottrinali, che animavano le Chiese locali, e che però si è successivamente concentrato in una funzione legislativa universale, assecondando una logica accentratrice che ha finito per rappresentare la Chiesa cattolica come un'istituzione piramidale e concentrica, governata dal centro attraverso vescovi che concepiscono i presbiteri come il corpo di una struttura che potrebbe vivere anche senza popolo e pure senza dialogare con il mondo che la circonda e in cui è immersa.⁷

Specialmente in Occidente – ma non solo – la Chiesa sembra preoccupata di salvaguardare la propria organizzazione strutturale – fatta di diocesi, parrocchie, strutture e beni che raccontano un potere che non c'è più –, perdendo di vista le domande di una società che cambia troppo velocemente.

Mentre il mondo corre non si sa bene dove, la Chiesa sembra essersi impigliata nei paramenti antichi che tuttora veste. Ce ne accorgiamo quando il dibattito sulla vita ecclesiastica in questo tempo pandemico rimane assorbito dalla preoccupazione per una carenza di partecipazione alla vita liturgica, tradendo una difficoltà a pensarsi in modo coerente con i tempi quotidiani. Il «preceppo festivo» e la partecipazione alla messa appaiono tuttora come gli unici indici di appartenenza a una comunità che non sembra capace di pensarsi in maniera più larga e inclusiva.

Scarsa cultura giuridica

Le dinamiche che ho schematizzato hanno prodotto una perdita di utilità pratica del diritto canonico, troppo spesso semplicisticamente considerato come una disciplina di studio opzionale, non solo nei percorsi formativi statali – rispetto ai quali appare davvero estranea in termini di effettività – ma anche in quelli ecclesiastici, che al contrario dovrebbero curare la conoscenza del corpo normativo che regola la vita della comunità ecclesiastica.

Questa carenza formativa ha radici antiche. La marginalità degli stu-

di canonistici ha già prodotto un risultato difettoso che, come accennato, incide in modo problematico sulla gestione della vita della Chiesa, ma anche sul livello della canonistica, che rimane espressione di una cerchia sempre più ristretta e di formazione ecclesiastica.

Tale carenza andrebbe affrontata con coraggio, anche facendo crescere un dialogo collaborativo con la scienza canonistica laica. Sono convinto che la progressiva assenza di luoghi laici di formazione religiosa abbia prodotto almeno tre conseguenze problematiche che andrebbero affrontate.

In primo luogo ha contribuito a rendere marginali le scienze religiose nel panorama della formazione statale superiore e universitaria; in secondo luogo ha irrigidito il già complicato rapporto intraecclesiale fra teologi e canonisti, e infine ha ridotto sensibilmente la capacità tecnica di chi si occupa di questioni giuridiche in ambito ecclesiale.

Nella Chiesa cattolica viviamo una situazione paradossale: il popolo di Dio ignora le basi del diritto canonico e nessuno avverte questa carenza come un problema collettivo, come se si potesse appunto fare a meno del diritto. La formazione catechistica – peraltro, quantitativamente sempre più ristretta – si fonda sulla sola trasmissione di conoscenze elementari ed è destinata a interrompersi con l'età dell'adolescenza.

I fedeli ignorano quindi i loro diritti e doveri e basano la vita ecclesiastica su fondamenti estranei alla dimensione giuridica. Ho fatto molte volte esperienza di un'invincibile incompetenza canonistica anche da parte di persone chiamate ad applicare le regole. Se si trattasse di semplice ignoranza, il rimedio sarebbe a portata di mano, ma purtroppo questa lacuna dipende da un difetto culturale che caratterizza la comunità ecclesiastica, sempre più concentrata sulla morale e meno attenta alla prassi: nel regno dell'ortodossia, l'ortoprasassi passa in secondo piano (quando non è emblematicamente affidata alle competenze della Congregazio-

ne per la dottrina della fede, come avviene nel caso delle violenze sessuali, a conferma dell'esistenza di un corto circuito culturale).

La tentazione di valutare i comportamenti attraverso gli occhiali della morale anziché quelli della legge, o comunque di anteporre i primi ai secondi, emerge ancora una volta dalla gestione delle violenze e degli abusi clericali, non ancora pienamente concepiti quale lesione dei diritti delle vittime violati attraverso il mancato adempimento di doveri (da parte degli abusanti, di chi li protegge e non li denuncia).

In Italia continuiamo a mantenere un atteggiamento distaccato, come se questo dramma appartenesse solo ad altre Chiese, e preferiamo considerare la questione in termini appunto morali, se non addirittura psicologici. Morale e psicologia possono essere utili, ma non possono sostituire la dimensione giuridica.

Per fortuna, la vita della Chiesa non si esaurisce negli abusi e nelle violenze. Essa si svolge tuttavia in una prevalente e pericolosissima bolla che rende la compagine ecclesiale sempre più isolata dal mondo in cui vive, paradossalmente impegnata nell'osservanza di regole che sovente nemmeno conosce, e quando le conosce ne ignora il senso.

Immersi nella storia

Mi spiego meglio con un esempio madornale: i miei giovani studenti (di giurisprudenza in una università statale), quando scoprono che il celibato ecclesiastico non è un obbligo di diritto divino, ma una disciplina osservata dalla Chiesa cattolica solo di rito latino, rimangono a bocca aperta. Si tratta di un errore tanto imperdonabile quanto diffuso: vuol dire che qualcuno glielo avrà messo in testa.

Questa confusione basilare coinvolge anche livelli altissimi della Chiesa cattolica, che sembrano a loro volta essere entrati nel cono d'ombra dell'ignoranza del diritto canonico. Paolo Cavana ha recentemente recensito su questa rivista⁸ un libro di Geraldina Boni che, con la sua nota capacità documentale, ha messo in

luce diversi effetti pervasivi della più recente produzione normativa canonica.⁹ Anche se può sembrare strano affermare che un papa sia «poco canonico», va detto che i rilievi mossi dalla canonista bolognese sono tecnicamente condivisibili e sarebbe un errore rubricarli come attacchi mossi a papa Francesco e al suo impegno riformatore.¹⁰

Questa interpretazione è una conseguenza della polarità fra fautori del papa e suoi detrattori che attraversa la Chiesa cattolica contemporanea, mantenendo in vita una tradizione anch'essa secolare. I conflitti interni alla Chiesa non sono certo una novità storica e sarebbe sbagliato non valutarne il ruolo creativo. La Lettera ai Corinzi riporta la divisione fra chi si diceva «di Paolo», «di Apollo», o «di Cefa», eppure oggi possiamo continuare a dirci «di Cristo!».

L'idea di essere fedeli a un papa o a un altro tradisce una scarsa attenzione alla dimensione del tempo, che per i credenti è superiore allo spazio e quindi deve guardare all'oltre senza restare ristretta nelle dimensioni contingenti, che invece determinano le scelte giuridicamente più appropriate per le diverse circostanze di tempo e di luogo.

L'evangelizzazione resta lo scopo della Chiesa, e anche la canonistica (e i canonisti) devono svolgere la loro parte in questa direzione, senza restare prigionieri di una logica continua, alimentata da uno sguardo retrospettivo anziché prospettico, e subordinato all'idea di un'obbedienza incondizionata all'autorità.

È arrivato il momento di cambiare paradigma. Biogna uscire dall'attenzione alle virgole e alla catena della continuità e forse riprendere lo spirito di Graziano, che mille anni fa raccolse i canoni vigenti, ne verificò le contraddizioni e cercò una strada per metterli in concordia. La canonistica dovrebbe discutere a fondo senza falsi pudori e timori reverenziali quali regole bisogna cambiare per comunicare meglio il Vangelo.

La tradizione ci consegna le doti di un diritto fatto perché gli uomini e le donne possano salvarsi: quindi

flessibile, elastico, dinamico, contingente, pratico, locale. L'idea di un *corpus* normativo stabile e tendenzialmente irrinformabile non appartiene alla tradizione canonistica, e spetta proprio ai canonisti impegnarsi per approfondire certi temi, orientare il dibattito e suggerire soluzioni opportune.

Se i fedeli non sono sudditi, il papa non è un re

Allo stato attuale non vedo però molto fermento fra i canonisti, fatta salva l'iniziativa proposta da un gruppo di accademici italiani che ha provato ad affrontare di petto, e in modo aperto, l'ineludibile questione della rinuncia al pontificato – che ha portato l'invenzione della stravagante figura del «papa emerito»¹¹ – e della sede impedita, un'altra questione che la crescita dell'età media e della «speranza di vita» rende non procrastinabile, attese peraltro le regole che impongono la rinuncia all'ufficio pastoreale al 75^o anno d'età e l'esclusione dal conclave all'80^o.¹²

Detto questo, l'attitudine prevalente sembra essere quella d'assolvere una funzione didascalica del diritto vigente, facendosi talvolta forti dell'idea medievale per cui il papa può fare quello che vuole. L'irrilevanza del diritto si raggiunge anche seguendo

questa strada, che vede la legge come un'arma del sovrano contro sudditi inermi. Releggere il diritto alla sfera della sola obbedienza costituisce un tradimento dell'esperienza giuridica in generale e di quella religiosa in particolare.

Il fatto che i fedeli non siano sudditi e vantino veri e propri diritti è stato troppo spesso sottovalutato. Le tradizioni religiose assegnano molta importanza ai doveri, ma non fino al punto da dimenticare che la dignità di ogni persona fonda inalienabili diritti individuali di libertà, che devono essere fatti valere anche nella comunità ecclesiale. In questa prospettiva il diritto canonico può essere riformato per migliorare la vita comune e facilitare la missione della Chiesa.

Come ho già detto, per raggiungere questo risultato è necessario cambiare paradigma: assumere uno sguardo prospettico, e, ora aggiungo, periferico. In passato ho già usato l'espressione «diritto canonico periferico» per rendere il senso della necessità d'uscire dalla logica centralistica che caratterizza la Chiesa romana e partire invece dai problemi concreti.¹³ In quell'occasione venni criticato perché sembrava che volessi ridurre il già piccolo spazio lasciato nelle università italiane all'insegnamento del diritto canonico.¹⁴

Al contrario, non solo credo che tali spazi andrebbero allargati e approfonditi, ma ritengo che prima di pensare agli spazi da occupare, la canonistica debba assumersi l'impegno di dare voce alle periferie, alle donne, ai poveri, alle vittime degli abusi e delle violenze.

La Chiesa merita d'essere curata con amore perché possa guarire essa stessa dalle sue malattie, e così aiutare tutti a guarire. Questa funzione non può essere affidata solo al papa, o anche al papa insieme ai vescovi e ai ministri ordinati. Simile atteggiamento replicherebbe gli schemi dersponsabilizzanti dell'*ancien régime*. I risultati di questa postura deformata sono sotto gli occhi di tutti: per questo è necessario che la Chiesa continui nel suo cammino di riforma, sostenuta dalla canonistica, che dimostri di volerla accompagnare lungo questa strada.

Le dinamiche sinodali appena avviate possono essere un'opportunità che la comunità accademica dei canonisti che insegnano nelle università statali italiane intende cogliere, auspicando che i colleghi impegnati nelle istituzioni ecclesiastiche accolgano l'invito al confronto e al dibattito.

Pierluigi Consorti*

* Professore ordinario di Diritto canonico ed ecclesiastico presso l'Università di Pisa; presidente dell'Associazione dei professori universitari italiani della disciplina giuridica del fenomeno religioso.

¹ H. PREE, «Diritto canonico e terzo millennio», in *Regno-att.* 22,2017,686-691.

² C. FANTAPPIÈ, *Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforme nella Chiesa*, EDB, Bologna 2019; M. NERI, *Fuori di sé. La Chiesa nello spazio pubblico*, EDB, Bologna 2020.

³ Per maggiori dettagli, cf. P. CONSORTI, «Relazione di sintesi: la necessità di tornare a un diritto canonico pratico», in *Diritto ecclesiastico* (2016), 411-421.

⁴ La fatica applicativa della riforma del processo matrimoniale è particolarmente presente in Italia, dove s'intrecciano provvedimenti normativi e resistenze episcopali, per cui cf., da ultimo, P. MONETA, «Non c'è pace per i tribunali ecclesiastici regionali italiani», in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 15(2021) 21, 45-52.

⁵ I. SVEVO, «La coscienza di Zeno», in *Romanzi e «Continuazioni»*, Mondadori, Milano 2004, 632.

⁶ F. BENIGNO, V. LAVENIA, *Peccato o crimine. La Chiesa di fronte alla pedofilia*, Laterza, Roma – Bari 2021; cf. *Regno-att.* 10,2021,301.

⁷ Sulle difficoltà di riforma che nascono dalla struttura ecclesiastica, cf. M. MARZANO, «Rivoluzione o continuità? Una lettura sociologica del papato di Francesco», in *Rassegna italiana di sociologia* 57(2016), 643s.

⁸ P. CAVANA, «Francesco (poco) canonico. Un commento alla re-

cente attività normativa ecclesiastica pontificia», in *Regno-att.* 16,2021,501-504.

⁹ G. BONI, *Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Mucchi, Modena 2021.

¹⁰ S. BERLINGÒ, «Francesco, papa paziente», in *Regno-att.* 18,2021,568s; P. CAVANA, «Legislatore impaziente. Precisazioni sull'opera di riforma dell'attuale pontificato», in *Regno-att.* 20,2021,637; G. BONI, «Ancora sul legislatore paziente o impaziente», in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 15(2021), 27-36.

¹¹ A. BETTETINI, «Profili storico-dogmatici della rinuncia del pontefice al ministero di vescovo di Roma», in *Jus. Rivista di scienze giuridiche* 74(2013), 231-248; F. MARGIOTTA BROGLIO, «Roma con due papì», in *Nuova antologia* 148(2013), 70-74.

¹² Cf. Gruppo di ricerca «Sede romana totalmente impedita e *status* giuridico del vescovo di Roma che ha rinunciato», in www.progettocanonicosederomana.com.

¹³ P. CONSORTI, «Per un diritto canonico periferico», in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 33(2016), 385-405; V. ALBANESI, *Il sogno di una Chiesa diversa. Un canonista di periferia scrive al papa*, Ancora, Milano 2014.

¹⁴ A. ZANOTTI, «A proposito di un diritto canonico periferico: ovvero il rischio della perifericità del diritto canonico», in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 15(2017) 2, 1-18; P. CONSORTI, «La periferia è il centro», in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 15(2017) 6, 1-4.